



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

DETERMINAZIONE SETTORE AGRARIO, TECNICO, TERRITORIO, AMBIENTE N. 51 DEL 14/03/2022

OGGETTO:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. REVOCA IN AUTOTUTELA DEGLI ATTI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FACCIAE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO MILANACCIO NEL COMUNE DI BORGOSIESA. CODICE CUP J89J21015050004 - CIG. 910442050F

L' anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Valsesia n.76 in data 31/05/2013, esecutiva, con la quale è stata istituita, presso gli Uffici dell'Ente, la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) di cui all'art. 33 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i. e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 Giugno 2011, emanato in attuazione dell'articolo 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;

Vista la Determinazione Dirigenziale – Servizi Tecnici – Servizio IX del Comune di Borgosesia a contrarre n.258 del 29.12.2021, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo, comportante una spesa complessiva di € 354.000,00 di cui € 265.408,29.= per lavori (comprensivi degli oo.ss. non soggetti a ribasso) , nonché delegata questa centrale di committenza a procedere con l'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.b) della Legge 120/2020, con il criterio del massimo ribasso offerto sull'importo a base di gara ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del codice;

Richiamata la propria determinazione n. 31 del 15/02/2022 con la quale sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati, per l'indizione, per conto del Comune di Borgosesia, dell'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., del servizio suddetto;

Richiamata inoltre la propria determinazione n.33 in data 16.02.2022 con la quale è stata rettificata la soprarichiamata determinazione n.31/2022 con l'inserimento, tra i documenti di gara, della certificazione di avvenuto sopralluogo, mantenendo validi a tutti gli effetti tutti gli altri documenti di gara, gli importi e le condizioni come approvati nonché prorogata la scadenza per la presentazione delle offerte per le ore 12.00 del 14/03/2022;

Dato atto che entro il termine prefissato sono pervenute numero quattro offerte da parte di operatori invitati alla gara fissata, in prima seduta pubblica, per le ore 9,00 del 15.03.2022;

Vista l'allegata determinazione del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Borgosesia n.34 del 14.03.2022 con la quale determina di procedere alla revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii della Determinazione Dirigenziale n. 258 del 29.12.2021, per le seguenti motivazioni:

- a) l'andamento incontrollato del mercato relativamente al costo dei materiali e dell'energia;
- b) i provvedimenti statali per far fronte al "caro materiale" con Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 Sostegni-bis e successivo Decreto Legge n. 27 gennaio 2022, n.4 Sostegni-ter;
- c) la Regione Piemonte ha pubblicato il listino prezzi 2022 relativamente al primo bimestre 2022, approvato con D.G.R. n. 5-47622 del 04/03/2022 – BU n. 10 s.o. n. 3 del 10/03/2022;
- d) in merito all'appalto di "Riqualficazione facciate efficientamente energetico Centro Sportivo Milanaccio CUP J89J21015050004" è preclusa la possibilità di qualsivoglia meccanismo di "compensazione prezzi"
- e) l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 comma 1 lettera "a" (clausola di revisione prezzi), al fine di disciplinare le misure da adottare e quantificare al momento della stipula del contratto per far fronte alla variazione di stima economica del base d'asta, non trova garanzie di copertura finanziaria sufficiente rispetto al quadro economico dell'opera approvato con Determina comunale a contrarre n. 258 del 29.12.2021;

Richiamato l'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., secondo cui per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge ;

Atteso che il potere di revoca in autotutela rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti mutamenti dello stato dei fatti che rendano inopportuna o sconsigliabile, o come nel caso di specie, addirittura impossibile la prosecuzione dell'espletamento della gara, a causa dei rincari dei prezzi, con la dovuta garanzia per la copertura finanziaria dell'intero opera;

Considerato che secondo quanto previsto dall' orientamento giurisprudenziale consolidato, la revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii degli atti di gara, non comporta l'obbligo di indennizzo e risarcitorio nei confronti degli operatori economici in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in fase antecedente all'aggiudicazione definitiva, fase in cui non si sono consolidate le posizioni degli operatori economici stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

Attesa pertanto la necessità di procedere in tal senso, in ottemperanza a quanto disposto dal Comune di Borgosesia, stante la regolarità degli atti;

Richiamata la parte II " Codice dei Contratti di Appalto per Lavori Servizi e Forniture" del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Vista la legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii

Visto il T.U.EE.LL. adottato con D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto vigente;

DETERMINA

1. Di procedere, per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto, alla revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii delle proprie determinazioni n. 31 del 15/02/2022 e n.33 del 16.02.2022 con le quali sono stati approvati gli atti di gara per l'indizione, per conto del Comune di Borgosesia, dell'affidamento dei "Lavori di riqualificazione facciate efficientamento energetico Centro Sportivo Milanaccio".
2. Di dare atto che tale revoca non comporta l'obbligo di indennizzo nei confronti degli operatori economici in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in fase antecedente all'approvazione dell'aggiudicazione definitiva, fase in cui non si sono consolidate le posizioni degli operatori economici stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato.
3. Di pubblicare la presente determinazione all'Albo Pretorio, in amministrazione trasparente ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016.
4. Di trasmettere la presente Determinazione alle ditte partecipanti mediante l'applicativo Sintel di Regione Lombardia ed al Comune di Borgosesia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SETTORE AGRARIO, TECNICO,
TERRITORIO, AMBIENTE
Firmato Digitalmente
P.A. Marco GODIO

